

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

19° anno n. L 73
19 marzo 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 609/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 610/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 611/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 612/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 613/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate	9
Regolamento (CEE) n. 614/76 della Commissione, del 17 marzo 1976, relativo ad una gara per la fornitura di butteroil acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Repubblica islamica del Pakistan a titolo di aiuto alimentare	12
Regolamento (CEE) n. 615/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	14
Regolamento (CEE) n. 616/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	15
Regolamento (CEE) n. 617/76 della Commissione, del 18 marzo 1976, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	16

Sommario (seguito)

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

76/308/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali 18**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 609/76 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 marzo 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	31,45
10.01 B	Frumento duro	60,42 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	48,77 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	23,92
10.04	Avena	21,94
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	35,92 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	19,20 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	35,33 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	55,75
11.01 B	Farine di segala	80,02
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	104,24
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	58,42

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 610/76 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 283 del 1^o 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 marzo 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		3	4	5	6
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	3,23
10.02	Segala	0	3,23	3,23	0,81
10.03	Orzo	0	0	0	0,16
10.04	Avena	0	2,82	2,82	2,82
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0,40	0,40	0,40
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	1,61	1,61	1,61
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		3	4	5	6	7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,28	0,28
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,21	0,21
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0,25	0,25

REGOLAMENTO (CEE) N. 611/76 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3386/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3386/75 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno, pervenuti a

conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 31. 12. 1975, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 612/76 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1976

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'spirazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾;considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3320/75 ⁽⁷⁾; che il prezzo cif di acquisto a termine deve essere determi-

nato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non vi è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,25 unità di conto per tonnellata il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,25 unità di conto,

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁷⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 32.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 marzo 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(UC/1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 613/76 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1976****che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 7, secondo alinea e l'articolo 12, paragrafo 7,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 585/76⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 585/76 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle sottovoci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2249/73⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 69 del 15. 3. 1976, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 22 marzo 1976 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(UC/100 kg)	
		Austria Svezia Svizzera	Altri paesi terzi
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo :		
	A. delle specie domestiche :		
	II. altri :		
	a) vitelli	44,352 (b)	51,460 (b)
	b) altri :		
	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a)	44,352	—
	2. altri :		
	aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c)	—	51,460
	bb) non nominati	44,352 (b)	51,460 (b)
		Peso vivo	
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :		
	A. carni :		
	II. della specie bovina :		
	a) domestica :		
	1. fresche o refrigerate :		
	aa) di vitello :		
	11. carcasse e mezzene	84,269	97,774
	22. quarti anteriori e busti	67,415	78,219
	33. quarti posteriori e selle	101,123	117,329
	bb) di bovini adulti :		
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati :			
aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	97,774	
bbb) altri	84,269	97,774	
22. quarti anteriori :			
aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	78,219	
bbb) altri	67,415	78,219	
		Peso netto	

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Austria Svezia Svizzera		Altri paesi terzi
		Peso netto		
02.01 (seguito)	34. quarti posteriori :			
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	—	117,329	
	bbb) altri	101,123	117,329	
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :			
	11. pezzi non disossati	126,403	146,661	
	22. pezzi disossati	144,588	167,760	
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :			
	C. altre :			
	I. della specie bovina domestica :			
	a) carni :			
	1. non disossate	126,403	146,661	
	2. disossate	144,588	167,760	

(⁴) In conformità del regolamento (CEE) n. 1599/75, modificato dal regolamento (CEE) n. 3329/75, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(^a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(^b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(^c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), dell'allegato I all'accordo commerciale tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 614/76 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1976

relativo ad una gara per la fornitura di butteroil acquistato sul mercato della Comunità e destinato alla Repubblica islamica del Pakistan a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1542/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativo alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, prevede fra l'altro che siano messe a disposizione della Repubblica islamica del Pakistan 3 500 tonnellate di butteroil; che tale paese ha presentato una domanda di fornitura di 500 tonnellate;

considerando che, in ragione della situazione del mercato del burro della Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1541/75 del Consiglio, del 16 giugno 1975, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1975, ad alcuni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁴⁾, la fornitura della suddetta quantità deve essere assicurata sotto forma di grassi butirrici disponibili sul mercato della Comunità; che è quindi opportuno procedere ad una gara secondo le modalità del regolamento (CEE) n. 2660/75 della Commissione, del 20 ottobre 1975, relativo alle gare per la fornitura, a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed al Programma alimentare mondiale, di butteroil acquistato sul mercato della Comunità⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2660/75 esige tuttavia alcune precisazioni, in particolare per quanto riguarda il termine per la presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del butteroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2660/75, per la fornitura alla Repubblica islamica del Pakistan di una partita di 500 tonnellate di butteroil ottenuto da grassi butirrici di origine comunitaria e non provenienti dall'ammasso pubblico.

2. Il butteroil risponde, in ordine alla qualità e all'imballaggio, ai requisiti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2660/75. Tuttavia, esso è imballato esclusivamente in scatole di 5 kg.

3. Per quanto riguarda le iscrizioni che devono figurare sull'imballaggio, la menzione di cui al capitolo II, paragrafo 2 b), dell'allegato di cui al paragrafo precedente è redatta come segue:

• Butteroil — Gift of the European Economic Community to the Islamic Republic of Pakistan ».

Articolo 2

1. Il porto d'imbarco designato nell'offerta è scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi d'alto mare e dotato di un collegamento regolare con il paese destinatario.

2. La consegna nel porto d'imbarco viene effettuata ad una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque dopo il 1° e prima del 15 maggio 1976.

Articolo 3

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 6 aprile 1976, alle ore 12.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 21. 10. 1975, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 615/76 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1976

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/76 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 10. 7. 1975, pag. 61.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1976, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 marzo 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,32
	II. zucchero greggio	2,42 ⁽¹⁾
	B. non denaturati:	
	I. zucchero bianco	5,32
	II. zucchero greggio	2,42 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 616/76 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1976****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 442/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 600/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 442/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0532 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 41.⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1976, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 617/76 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 1976****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 436/76 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/76 ⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla

media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽⁷⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽⁸⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 436/76, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 53 del 28. 2. 1976, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 9. 3. 1976, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 65.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 marzo 1976 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/t	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F ⁽²⁾	37,95	35,45
11.02 A VI ⁽²⁾	37,95	35,45
11.02 E II e) 1 ⁽²⁾	65,19	60,19
11.02 F VI ⁽²⁾	37,95	35,45
11.08 A II	57,63	32,13

^(*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci nn. 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce n. 11.02.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1976

relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali

(76/308/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che allo stadio attuale un credito che forma oggetto di un titolo emesso dalle autorità di uno Stato membro non può essere recuperato in un altro Stato membro;

considerando che le disposizioni nazionali in materia di ricupero rappresentano, per il solo fatto di avere un campo d'applicazione limitato al territorio nazionale, un ostacolo all'instaurazione o al funzionamento del mercato comune; che questa situazione non permette l'applicazione integrale ed equa delle regolamentazioni comunitarie, specialmente nel settore della politica agricola comune, e facilita l'attuazione di operazioni fraudolente;

considerando che è pertanto necessario emanare norme comuni di reciproca assistenza in materia di ricupero;

considerando che tali norme devono essere applicate per il ricupero sia dei crediti derivanti dalle varie misure facenti parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia che dei prelievi agricoli e dei dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽⁵⁾, e dell'articolo 128 dell'atto di adesione; che esse devono essere applicate anche per il ricupero degli interessi e delle spese relative a tali crediti;

considerando che l'assistenza reciproca deve consistere, per l'autorità adita, da un lato, nel fornire all'autorità richiedente le informazioni utili a quest'ultima per il ricupero dei crediti sorti nello Stato membro in cui essa ha sede e nel notificare ad un debitore tutti gli atti relativi a tali crediti che emanano da tale Stato membro e, dall'altro, nel procedere, su domanda dell'autorità richiedente, al ricupero di crediti sorti nello Stato membro in cui ha sede quest'ultima;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 19 del 12. 4. 1973, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. C 69 del 28. 8. 1973, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

considerando che queste diverse forme di assistenza devono essere praticate dall'autorità adita nell'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in tali materie nello Stato membro in cui essa ha sede ;

considerando che occorre determinare le condizioni in cui le domande di assistenza possono essere presentate dall'autorità richiedente e definire limitativamente le circostanze particolari che consentono, nell'uno o nell'altro caso, all'autorità adita di non darvi seguito ;

considerando che, quand'è indotta a procedere per conto dell'autorità richiedente al ricupero di un credito, l'autorità adita, se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono e d'intesa con l'autorità richiedente, deve poter concedere al debitore una dilazione di pagamento o un pagamento rateale ; che gli interessi eventualmente da riscuotere a motivo della concessione di tali facilitazioni di pagamento devono essere trasferiti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente ;

considerando che, su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità adita deve anche poter procedere, nella misura in cui le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentano, all'adozione di misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti sorti nello Stato membro richiedente ; che tali crediti non devono tuttavia godere di alcun privilegio nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita ;

considerando che, durante la procedura di ricupero nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, può verificarsi che il credito o il titolo che consente l'esecuzione del suo ricupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, sia contestato dall'interessato ; che in tal caso occorre prevedere che l'azione oggetto della contestazione deve essere portata dall'interessato davanti all'istanza competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e che l'autorità adita deve sospendere la procedura di esecuzione da essa iniziata, finché non intervenga la decisione di questa istanza competente ;

considerando che occorre prevedere che i documenti e le informazioni comunicati nell'ambito dell'assistenza reciproca in materia di ricupero non possano essere utilizzati per altri fini ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non devono portare ad una limitazione dell'assistenza reciproca che alcuni Stati membri si concedono in base ad accordi o ad intese bilaterali o multilaterali ;

considerando che occorre assicurare un funzionamento armonioso dell'assistenza reciproca e prevedere

a tal fine una procedura comunitaria che consenta di fissarne le modalità pratiche di applicazione entro termini adeguati ; che è necessario istituire un comitato al fine di organizzare una stretta ed efficiente collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme che debbono essere contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per garantire il ricupero in ogni Stato membro dei crediti di cui all'articolo 2, sorti in un altro Stato membro.

Articolo 2

La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi :

- a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni ;
- b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom, e dell'articolo 128, lettera a), dell'atto di adesione ;
- c) ai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della suddetta decisione e dell'articolo 128, lettera b), dell'atto di adesione ;
- d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti di cui sopra.

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

- « autorità richiedente », l'autorità competente di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all'articolo 2 ;
- « autorità adita », l'autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una domanda di assistenza.

Articolo 4

1. L'autorità adita fornisce all'autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il ricupero di un credito.

Al fine di ottenere queste informazioni, l'autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il ricupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede.

2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l'indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l'importo del credito al quale la domanda si riferisce.

3. L'autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni :

- a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede ;
- b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ;
- c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato.

4. L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Articolo 5

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita provvede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l'indirizzo del destinatario, la natura e l'oggetto dell'atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l'indirizzo del debitore, il credito cui si riferisce l'atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l'atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Articolo 6

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, al recupero dei crediti facenti oggetto di un titolo che ne permetta l'esecuzione.

2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, salva l'applicazione dell'articolo 12.

Articolo 7

1. La domanda di recupero di un credito che l'autorità richiedente inoltra all'autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente e, se del caso, dall'originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.

2. L'autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto :

- a) se il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede ;
- b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito.

3. Nella domanda di recupero sono indicati il nome e l'indirizzo della persona interessata, la natura del credito, la somma dovuta in capitale, in interessi e per spese, ed ogni altra informazione utile.

4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell'autorità richiedente, che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all'esecuzione secondo le norme di legge in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, e conferma che sono soddisfatte le condizioni previste nel paragrafo 2.

5. L'autorità richiedente invia all'autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all'occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l'esecuzione nel suo territorio.

All'omologazione, al riconoscimento, al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo che permette l'esecuzione nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente sia formalmente regolare.

Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito o al titolo che permette l'esecuzione, emesso dall'autorità richiedente, si applica l'articolo 12.

Articolo 9

1. Il recupero è effettuato nella moneta dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

2. L'autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede e previa consultazione dell'autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall'autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti allo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

Va altresì trasferito allo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 10

I crediti da recuperare non godono di nessun privilegio nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.

Articolo 11

L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.

Articolo 12

1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, egli deve adire l'organo competente dello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest'ultimo. Quest'azione deve essere notificata dall'autorità richiedente all'autorità adita. Essa può inoltre essere notificata dall'interessato all'autorità adita.

2. Non appena l'autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell'autorità richiedente o da parte dell'interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell'organo competente in materia. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l'articolo 13, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, l'azione viene intrapresa davanti all'organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

4. Quando l'organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l'azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all'autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro in cui l'autorità richiedente ha sede, costituisce il « titolo che permette l'esecuzione », ai sensi degli articoli 6, 7 e 8; il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.

Articolo 13

Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede lo consentono.

Per l'attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.

Articolo 14

L'autorità adita non è tenuta:

- a) ad accordare l'assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro in cui essa ha sede;
- b) a procedere al recupero del credito quando l'autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio dello Stato membro in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso.

L'autorità adita informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza. Il rifiuto motivato è inoltre comunicato alla Commissione.

Articolo 15

1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente.

2. Gli atti di ricupero effettuati dall'autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente, avrebbero avuto l'effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo Stato.

Articolo 16

I documenti e le informazioni inviati all'autorità adita per l'applicazione della presente direttiva possono da quest'ultima essere comunicati soltanto:

- a) alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;
- b) alle persone ed autorità incaricate del ricupero dei crediti, e solo ai fini del ricupero stesso;
- c) alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di ricupero dei crediti.

Articolo 17

Le domande di assistenza e i documenti allegati sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, salvo la facoltà di quest'ultima di rinunciare alla trasmissione della traduzione.

Articolo 18

Gli Stati membri rinunciano da una parte e dall'altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall'assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente direttiva.

Tuttavia, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto alla realtà del credito o alla validità del titolo emesso dall'autorità richiedente.

Articolo 19

Gli Stati membri si comunicano l'elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza.

Articolo 20

1. È istituito un «comitato di ricupero», qui di seguito denominato il «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 21

Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione della presente direttiva sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

1. Le modalità pratiche per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5, degli articoli 9 e 11 e dell'articolo 12, paragrafo 1, nonché quelle relative alla conversione, al trasferimento delle somme ricuperate e alla determinazione di un importo minimo dei crediti che può dar luogo ad una domanda di assistenza, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le disposizioni proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 23

Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione dell'assistenza reciproca più ampia che alcuni Stati membri si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o di convenzioni, anche nel settore della notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari.

Articolo 24

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1978.

Articolo 25

Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti adottati per l'applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VOUEL
